DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE PUBBLICO

Art. 4

Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1 gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico
Estremi	Legge 2 ottobre 1997, n. 334
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-transitorie-in-materia-di-trattamento-economico-di/art-4-personale-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it